

Pubblico Impiego e Professionisti dipendenti – Possibilità di riconoscimento professionale.

Il legislatore della riforma del pubblico impiego, si poneva come obiettivo primario quello di creare un ambito autonomo e forte per la disciplina della dirigenza.

Trascurò così anche volutamente le istanze del personale intermedio che si poneva a ridosso della categoria dirigenziale.

Tra questi ultimi vi erano anche i professionisti dipendenti.

A favore di questi ultimi residuava una generica previsione di autonoma sezione contrattuale nell'ambito dell'area del personale non dirigenziale.

La legge delega 59/97 all'articolo 11 prevedeva l'emanazione di apposita decretazione che, tra l'altro, avrebbe dovuto distinguere (e quindi separare) la categoria dei dirigenti da quella di altri dipendenti svolgenti qualificate attività professionali ed iscritti ad albi.

Detta delega trovava adempimento nell'attuale versione dell'articolo 40 DLGS 165/2001 come modificato dalla successiva legge 145/2002 articolo 7 – articolo 14 comma 2 legge 29.7.2003 n.299 articolo 1 comma 25 legge 30.12.2004 n.311.

Vi si legge:

Mediante appositi accordi tra l' ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un' area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l' area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni . Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto''

Ne deriva, a mio avviso, che ogni questione inerente il riconoscimento della categoria o meglio l'istituzione di apposita disciplina è ad oggi purtroppo esclusivamente un problema di contrattazione collettiva. (in sostanza il legislatore delegato ha a sua volta sub delegato alla contrattazione collettiva.

Ritengo che allo stato siano alquanto problematiche le prospettive di azione individuale del soggetto interessato per ottenere un simile riconoscimento.

Il primo fondamentale e preliminare passaggio è legato alla contrattazione collettiva.

Va precisato in merito che i professionisti (eccettuati quelli già appartenenti al decimo livello e confluiti nell'area dirigenziale in base alla legge 145/2002) non sono titolari di un'autonoma area contrattuale, ma più semplicemente avrebbero diritto ad apposita sezione contrattuale e conseguente trattamento normativo ed economico nell'ambito della normale area del personale non dirigente.

Ciò significa che dette categorie non assurgono tramite i loro rappresentanti a veri e propri soggetti della contrattazione collettiva suddivisa per aree e comparti.

D'altro canto, non esiste nel nostro ordinamento il sindacalismo di mestiere e la rappresentatività particolarmente nell'ambito del pubblico impiego è legata a dati esclusivamente numerici. Infatti il

DLGS 396/97 nell'introdurre nuove regole in tema di rappresentatività sindacale, ha, come noto, subordinato l'ammissione al tavolo negoziale, nonché il godimento dei diritti sindacali al raggiungimento nell'ambito del comparto o dell'area contrattuale di riferimento, di soglie di rappresentatività minima pari al 5%, da calcolarsi con riguardo al solo dato associativo e, rispettivamente, alla media tra dato associativo ed elettivo.

Va in proposito ricordato un temperamento a detta situazione. L'articolo 42 comma 10 del DLGS 165/2001 in tema di elezioni delle RSU prevede che *“alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.*

Su quest'ultimo aspetto, va però considerato che la giurisprudenza e quanto mai ingiustificatamente cauta nel riconoscere tale diritto.

Pretura di Roma, ordinanza 16 novembre 1998 - UNIRI ed alcuni ricercatori e tecnologi c. A.R.A.N. e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica

Nel procedimento d'urgenza ex art. 700 CPC i dipendenti-professionisti (nel caso di specie ricercatori e tecnologi) e l'organizzazione sindacale che li rappresenta nel lamentare la violazione dell'art. 47, comma 10, del DLGS. n. 29/1993 relativo alla costituzione di specifici collegi elettorali per le figure professionali, sostenendo che ciò possa danneggiarne successivamente la presenza ed il peso in sede di contrattazione, devono provare che le altre categorie presenti nel comparto, singolarmente considerate, abbiano una consistenza numerica tale da porli in sicura minoranza e da rendere quindi necessaria la costituzione dei predetti specifici collegi elettorali.

Circa l'impossibilità di pretendere in sede giudiziale la costituzione di apposita sezione contrattuale per i professionisti dipendenti, si esprimeva il TAR Lazio con sentenza del 17 giugno 1998 n.1413 che riteneva non sussistere illegittimità alcuna del contratto collettivo che non prevedeva l'istituzione di apposita normativa e disciplina per i professionisti iscritti agli albi.

Altrettanto negativo appariva il TAR Lazio in merito alla pretesa di avviare trattative contrattuali separate per le categorie in questione.

T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza 2 dicembre 1997, n. 2008 - Pres. SCHINAIA - Rel. MINICONE - UNAMS (Unione Nazionale Arte Musica e Spettacolo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero della Funzione Pubblica, A.R.A.N., Ministero della Pubblica istruzione; CGIL/Scuola, CISL/Scuola e UIL/Scuola

Impiegato dello Stato e pubblico in genere - Contrattazione collettiva - Disciplina contrattuale riguardante settori specifici ex art. 13 DPCM 30 dicembre 1993 - Sindacati - Diritto ad una trattativa separata - Insussistenza.

L'art. 13, comma 1, del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 nel limitarsi a prevedere la possibilità di adottare in sede contrattuale disposizioni riguardanti settori specifici, al fine di tener conto delle differenze funzionali interne ai singoli comparti, attiene alla determinazione dei contenuti dell'autonomia collettiva, ma lascia ferme le procedure di contrattazione, le quali non possono che essere condotte, stante l'unicità del comparto, contestualmente fra tutte le

organizzazioni sindacali riconosciute come maggiormente rappresentative nello stesso, senza alcuna preconstituita separazione fra gli interessi rappresentati da ciascuna di esse, almeno fino a quando tali interessi non abbiano ricevuto il riconoscimento di specificità nei modi stabiliti dall'ordinamento.

Dopo questa breve esposizione, ritengo che la via per ottenere il riconoscimento da Voi richiesto sia quanto mai stretta.

A mio avviso essa potrebbe passare attraverso molteplici.

- 1) **via contrattuale collettiva** – mediante azioni dei sindacati di mestiere per ottenere il riconoscimento di apposito trattamento contrattuale. Tale azione presuppone la contestazione radicale del sistema oggi vigente per la contrattazione collettiva evidenziando anche eventuali profili di illegittimità costituzionale. Più efficacemente e specificamente andrebbe percorsa la via del riconoscimento di appositi collegi elettorali nell'ambito delle elezioni per le RSU.
- 2) **via individuale** – con specifico riferimento ai professionisti appare insussistente un ricorso individuale che non passi attraverso il riconoscimento della qualifica di quadro o vice dirigente (con le difficoltà che anche queste azioni presentano).
 - 2 A) sempre in via individuale, si potrebbe tentare di mettere in crisi la temporaneità delle cosiddette posizioni organizzative per contrasto con l'articolo 52 DLGS 165/2001, in quanto vere e proprie formali attribuzioni di mansioni superiori cui non può seguire la restituzione a mansioni inferiori. Andremmo in questo caso ad affrontare con le connesse difficoltà la problematica connessa all'esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego.
 - 2 B) Sempre in via individuale, ma in sede locale. Presso gli enti locali, va invece attentamente valutato che leggi regionali o contratti non prevedano almeno a livello di base l'esistenza di specifiche figure di professionisti o comunque un ambito professionale riservato alla categoria. La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto con recente legge anche se in maniera generica un'area per le professionalità più elevate. Questa previsione potrebbe facilmente dar luogo all'interesse del singolo dipendente a chiedere (qualora sussista la declaratoria) l'inquadramento in specifico ambito contrattuale. In questo caso, esaminando le situazioni caso per caso, potremmo avere una soluzione agevolata.

Fabio Petracchi.